

E' ammesso l'acquisto di veicoli e macchine? (es. pulmino per portare i clienti di un albergo agli impianti di risalita – per un rifugio che non è raggiungibile d'inverno perché la strada viene chiusa per ordinanza comunale è ammissibile l'acquisto di una motoslitta per il trasporto dei clienti – per una struttura ricettiva che ha una strada di accesso privata è possibile l'acquisto di un mezzo spalaneve).

R. In relazione all'ampia casistica di tipologie di "investimenti" prefigurabili nell'ambito del tipo di intervento 6.4.2, la relativa ammissibilità deve intendersi complessivamente configurata, oltre che dalle condizioni generali stabilite dal paragrafo 3.2-Condizioni di ammissibilità degli interventi, dalle specifiche categorie definite dal paragrafo 3.5-Spese ammissibili (con esplicito riferimento al precedente 3.1-Descrizione interventi), che prevede comunque la voce "acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature" (paragrafo 3.1, punto c). Il successivo paragrafo 3.6-Spese non ammissibili, nell'individuare alcune tipologie spese non ammissibili (acquisto di tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper, maxicaravan e case mobili) non esclude direttamente le tipologie richiamate dal quesito.

Ne consegue che la spesa relativa a pulmino o motoslitta a supporto di un servizio esclusivo per i clienti o di un mezzo spalaneve necessario per assicurare l'accesso dei clienti ad una struttura ricettiva può ritenersi ammissibile, fermo restando tutte le condizioni generali stabilite dal tipo intervento e, in particolare, da paragrafo 3.2-Condizioni di ammissibilità degli interventi.

Nell'ambito del punto 3.1. Descrizione interventi del bando - lettera b punto iii. sistemazione delle aree esterne che interessano l'attività è ammissibile la costruzione di una piscina esterna ad un albergo?

R. In relazione all'ampia casistica di tipologie di "investimenti" prefigurabili nell'ambito del tipo di intervento 6.4.2, la relativa ammissibilità deve intendersi complessivamente configurata, oltre che dalle condizioni generali stabilite dal paragrafo 3.2-Condizioni di ammissibilità degli interventi, dalle specifiche categorie definite dal paragrafo 3.5-Spese ammissibili (con esplicito riferimento al precedente 3.1-Descrizione interventi), che limita comunque l'investimento alla "ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili" (paragrafo 3.1, punto b), anche per quanto riguarda la voce iii. sistemazione delle aree esterne che interessano l'attività. Il successivo paragrafo 3.6-Spese non ammissibili conferma espressamente che non sono ammissibili le "nuove costruzioni" (f.), ossia qualsiasi investimento che, ai sensi delle norme vigenti, risulti condizionato all'acquisizione del "permesso a costruire".

Ne consegue che la "costruzione di una piscina esterna ad un albergo", fermo restando tutte le condizioni generali richieste dal paragrafo 3.2, risulta ammissibile o meno in funzione della effettiva configurazione amministrativa del relativo investimento.

Per quanto riguarda il criterio di priorità 6.3 che cita testualmente 6.3.1 "Investimento ubicato in prossimità di: itinerari ambientali, culturali e turistici individuati dagli strumenti di governo del territorio comunale o Rete Escursionistica Veneta, Strade del Vino e dei prodotti tipici costituite ai sensi della LR 7 settembre 2000 n.17" e il cui criterio di assegnazione è "Il punteggio viene assegnato in presenza di attestazione rilasciata da legale rappresentante del soggetto responsabile dello strumento di governo del territorio comunale o della Rete escursionistica Veneta, o della Strada del Vino o dei prodotti tipici costituite ai sensi della LR 17/2000" come avevo già fatto notare la REV fa riferimento a una DGR del 2009 e non è mai stata aggiornata nonostante la Regione abbia speso decine di milioni in piste ciclabili (es. il tratto di pista ciclabile da Pieve di Cadore a Longarone non risulta nella cartografia come tutti gli altri tratti realizzati successivamente al 2009). Cosa si intende per prossimità?

R. Considerato l'esplicito richiamo alla "ubicazione" dell'investimento, con riguardo agli "itinerari" indicati dal criterio di priorità 6.3 relativo al tipo di intervento 6.4.2, la "prossimità" viene valutata in funzione della effettiva dislocazione dell'investimento rispetto all'itinerario interessato ed alla conseguente "vicinanza", nello spazio e/o nel tempo, ritenendo comunque rispondente al concetto di "prossimità" l'ubicazione nell'ambito del medesimo comune o di comuni limitrofi ed adiacenti. Per ulteriori situazioni, il soggetto che

attesta la "prossimità" è tenuto a specificare gli elementi a supporto, con riferimento prioritario alla effettiva "distanza" valutata prioritariamente in termini spaziale e/ o temporali.

Paragrafo 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi - Lettera g. l'intervento non è oggetto di analoga domanda di aiuto presentata a valere sui fondi del POR FESR.

Quesito: La specifica sopra riportata sembra escludere dall'ammissibilità, una domanda già presentata su un bando POR FESR, a prescindere dall'esito dell'istruttoria. Se questa stessa domanda non rientra a finanziamento del bando POR per risorse insufficienti, è possibile presentare domanda sul bando dell'azione 6.4.2? Oppure è necessario annullare la domanda sul bando POR? (Questa possibilità permetterebbe di presentare interventi immediatamente cantierabili, che hanno già ottenuto le autorizzazioni necessarie, sono già stati riconosciuti ammissibili ma non finanziati a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili).

R. Ad oggi non risulta ancora formalizzato il "Manuale Unico" relativo al Tipo Intervento 6.4.2; facendo riferimento (per quello che può valere) al Manuale Unico del TI 6.4.1 si ottengono le seguenti indicazioni:

3.1.3.5 - Verifica del "non - doppio finanziamento"

*L'istruttore deve verificare che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi Strutturali e d'Investimento europei o da altri programmi e strumenti dell'Unione. Pertanto deve essere verificato che la medesima azienda (CUAA) **non abbia presentato domanda di adesione** ad altre sovvenzioni pubbliche che possono finanziare il medesimo intervento.*

L'istruttore in caso di esito positivo dovrà porre attenzione alle condizioni di non cumulabilità previste dal bando; verificare la tipologia dell'intervento richiesto e, qualora necessario, chiedere formalmente al richiedente a quale domanda di aiuto intende rinunciare qualora la tipologia degli interventi richiesti coincidessero.

Il codice ateco della microimpresa o della persona fisica che vuole fare domanda di aiuto deve essere codice ateco principale o può essere anche secondario?

*Come indicato al paragrafo 2.2 lettera e) (pag 75/123) e paragrafo 3.3 lettera b) (pag 76/123) delle linee guida approvate con DGR nr. 2176 del 23 dicembre 2016, i soggetti che **ampliano l'attività** possono essere titolari di codice ateco anche secondario. I soggetti che **aprono la partita iva** devono avere codice ateco principale relativo all'attività per la quale viene richiesto l'intervento."*